

REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI
E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

Approvato con deliberazione C.C. n. 77 del 02.08.2019
Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO
ART. 2 - OBIETTIVI
ART. 3 - DEFINIZIONI
ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

TITOLO II - SALE GIOCHI

ART. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI
ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI
ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI
ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER APERTURA O TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI
ART. 9 - ORARI DI APERTURA

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI E IN ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 10 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.
ART. 11 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO IV - SANZIONI e NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12 - SANZIONI
ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina:

- i requisiti e le modalità per l'apertura e gestione di sale pubbliche (sale biliardo e altri giochi leciti) normalmente denominate "sala giochi";
- i requisiti e le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773,

da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

ART. 2 – OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940, n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 ed eventuali successive loro modificazioni.

2. Il Comune di Leonforte, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo, nel rispetto della libertà dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione, di garantire il rispetto della sicurezza, dell'ordine pubblico e della salute nei confronti delle categorie sociali più "sensibili" che hanno diritto ad essere maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione, affinché la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione, promuovendo una forma responsabile e consapevole di accesso al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, (art. 86 T.U.L.P.S.), di seguito definita "sala giochi": locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) giochi leciti: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddierides, ruspe, ecc.);

- apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): apparecchi da intrattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26.10.1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lotte terminal): apparecchi da intrattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, c. IV, del D.P.R. 26.10.1972, n.

640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

- apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. a) del T.U.L.P.S: apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110, c. 7, lett. c) del T.U.L.P.S: apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

- d) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

- e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.);

- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art.86 del T.U.L.P.S.);

- stabilimenti balneari (art. 86 del T.U.L.P.S.);

- alberghi e strutture ricettive assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.);

- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38, cc. 2 e 4, del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- f) superficie di somministrazione: superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande, ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

- g) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

- h) area di vendita degli esercizi commerciali: superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova, ed esclusa quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, spazi interdetti al pubblico;

- i) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata, e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

- j) tabella dei giochi proibiti: tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;

- k) tariffa del gioco: costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio (es. per il biliardo), che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale giochi e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento (art. 86 del T.U.L.P.S.), compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), del T.U.L.P.S. Per tali giochi sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale, anche attraverso mezzi rimovibili. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzo ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 e s.m.i. .

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ogni apparecchio.

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. deve essere permanentemente apposto, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, o altri termini similari ingannevoli.

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura di Enna.

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

ART. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m. 400 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, biblioteche e luoghi o immobili riconosciuti di interesse storico, culturale e/o artistico, o altri punti sensibili che la Giunta Comunale può individuare anche in tempi successivi. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili.

b) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche in ottemperanza alla legge 13/89;

c) i locali devono essere dotati di servizi igienici di dimensioni idonee per la fruibilità da parte di soggetti disabili.

d) i locali devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia e devono avere destinazione d'uso "commerciale".

e) i locali devono altresì soddisfare i requisiti di cui all'articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. in materia di sorvegliabilità.

f) l'accesso alla sala destinata alle attività di cui al presente regolamento deve avvenire tramite l'ingresso principale dell'esercizio commerciale;

g) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici condominiali (residenziali) qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative, salvo nulla osta da parte dell'Amministratore del condominio o, in sua assenza, da parte di tutti i proprietari dello stabile.

h) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi della normativa vigente può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% della superficie destinata all'attività di sala giochi, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 8, è respinta ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 92 e 131 del T.U.L.P.S. qualora il richiedente/denunciante o il legale rappresentante della società:

a) abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;

b) sia sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

c) sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso o spaccio di sostanze stupefacenti;

d) sia incapace di obbligarsi e cioè il minore di anni 18, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito non riabilitato.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del T.U.L.P.S., l'autorizzazione predetta può essere negata e le attività iniziate interrotte qualora lo stesso abbia riportato condanna per:

a) delitti contro la personalità dello Stato;

b) delitti contro l'ordine pubblico;

c) delitti contro persone commessi con violenza;

d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

e) violenza o resistenza all'autorità.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia, nonché in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea.

ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110

c. 6, o 7 lett. a) e c), del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolari degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di:

a. esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti emessa dalla Questura

b. rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal successivo art. 9;

c. impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;

d. apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente e in materiale che ne garantisca la durata nel tempo e l'inalterabilità, che riporti la seguente dicitura:

IL GIOCO A VOLTE NON E' SOLO UN DIVERTIMENTO.

SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA,

PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO GRATUITO.

CHIAMA servizi sanitari ASP:

Ser.T. Enna 0935 – 520836/839

Ser.T. Piazza Armerina 0935 – 981615

Ser.T. Nicosia 0935 -671366

ART. 8 -MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALE GIOCHI

1. L'apertura delle sale giochi, il loro trasferimento di sede, sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione previa presentazione di istanza da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune attraverso il suo portale digitale.

2. L'istruttoria del procedimento, salvo sospensioni dello stesso per giustificati motivi, deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da intrattenimento nelle sale giochi, l'ampliamento della superficie, il subingresso nella titolarità dell'esercizio sono subordinati alla presentazione di una S.C.I.A. di variazione nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. La sostituzione di un apparecchio da intrattenimento nell'ambito della stessa tipologia può essere effettuata senza darne preventiva comunicazione, a condizione che l'apparecchio sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 9 – ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura della sala giochi è stabilito dall'esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 24.00.

2. Il titolare della sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante un cartello ben visibile all'interno e all'esterno del locale. Eventuali cambi di orario vanno altresì comunicati al Comune.

3. L'uso degli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato, è consentito tra le 10,00 e le h. 24,00 con obbligo di disattivazione dalle ore 13,00 alle ore 15,30.

4. Prima delle ore 10,00 e oltre alle ore 24,00 gli apparecchi di cui sopra devono essere disattivati.

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIÀ AUTORIZZATI E IN ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 10 -INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.

Agli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., è consentito installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6, e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 11 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI COMMERCIALI

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6, lettera a), e 7, lettere a) e c) del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 previa presentazione di SCIA, utilizzando apposita modulistica predisposta dal SUAP, ed a condizione che:

- a) Il richiedente/titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S.;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di vendita interna dell'esercizio.

TITOLO IV - SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti locali). Le stesse sono accertate dagli organi di Polizia, in particolare dal Corpo di Polizia Locale.

2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 6, comma 2 della Legge 24.11.1981, n. 689, e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal precitato art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

3. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli artt. 17/bis e quater, 110 e 221 del TULPS.

4. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 30 gg.. In caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/81 la stessa è revocata.

ART. 13 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Fatte salve le disposizioni dell'art 12, l'autorizzazione deve essere altresì revocata in caso di:
 - a) perdita dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 4, comma 1 da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) sospensione dell'attività, anche se comunicata al comune, per un periodo superiore a 12 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
 - c) su richiesta del Prefetto o del Questore per motivi di ordine pubblico;
 - d) recidiva o reiterazione delle violazioni da parte del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere revocata:
 - a) quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione;
 - b) in caso di perdita dei requisiti di sorvegliabilità del locale richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S;
3. L'autorizzazione può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

ART. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi da intrattenimento o da gioco, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 4 e 7 del medesimo.

2. Per le sale giochi già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento in locali non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 5, lettera a), la Giunta Comunale potrà determinare con proprio provvedimento condizioni favorevoli finalizzate ad agevolare il trasferimento delle medesime in altre sedi rispondenti ai dettami di cui all'art. 5.